



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO  
DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 50 DEL  
D.LGS N. 36/2023.**

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 3035 del 22 dicembre 2023

## Indice

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di ALFA
- Art. 2 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 3 Soggetti ammessi e requisiti di ammissione
- Art. 4 Modalità di iscrizione, formazione e pubblicazione dell'elenco
- Art. 5 Modalità di utilizzo
- Art. 6 Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 7 Aggiornamento dei requisiti
- Art. 8 Verifiche
- Art. 9 Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco
- Art. 10 Pubblicità
- Art. 11 Controversie
- Art. 12 Trattamento dati personali
- Art. 13 Norme finali e di rinvio

§ § § § § § § § § §

### **ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI ALFA**

1. Ai sensi dall'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (in seguito "Codice") viene istituito un elenco di fornitori di beni e prestatori di servizi.
2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all'art. 100 del Codice, per i quali non sussistano motivi di esclusione, di cui all'art. 94 e segg. del Codice, dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Nell'ambito dell'elenco ALFA può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture"), con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.
5. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
6. ALFA si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione di soggetti non inseriti nell'Elenco, qualora, per la peculiarità del servizio da affidare e/o secondo ragioni di necessità adeguatamente motivate, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dello stesso (nel caso ad es. di particolari forniture o di servizi specialistici).
7. Il presente regolamento disciplina pertanto la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Elenco fornitori per gli acquisti sotto soglia comunitaria di forniture di beni e servizi di ALFA.
8. In particolare la finalità che si intende raggiungere con il presente regolamento è quella di assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (art. 49 D.Lgs. 36/2023), nelle procedure di valore inferiore alle soglie europee.

9. L'Elenco sarà utilizzato nelle procedure negoziate, indette per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, quale utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento, articolato per tipologie e classi di importo. ALFA si avvale dell'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivo su Consip per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi compresi nei pertinenti elenchi di categorie, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. D) del presente Regolamento.

10. Resta ferma la possibilità per ALFA di invitare altri soggetti oltre al numero minimo previsto per ragioni di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura o del servizio.

## **ART. 2 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO**

1. L'elenco è articolato in due sezioni:

- a) Sezione I Fornitori di Beni;
- b) Sezione II Prestatori di Servizi.

2. Nell'ambito di ogni sezione l'Elenco si suddivide per categorie e classi, secondo la tabella per categorie di specializzazione inserita nell'Allegato 1) "Elenco categorie" al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni e servizi (vds. All. 1).

4. Le categorie previste per l'iscrizione all'Elenco potranno essere oggetto di variazioni nel corso del tempo, adeguatamente pubblicizzate da ALFA.

5. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 40.000,00;

Classe 2 da € 40.001,00 fino a € 139.999,99;

Classe 3 da € 140.000,00 fino a € 214.999,99 (o in vigore al momento).

6. I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

## **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 65 co. 2, ad esclusione della lett. e) del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, in possesso dei requisiti di seguito specificati:

### **A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- Insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;

- Iscrizione in appositi Albi professionali, qualora il servizio o la fornitura richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti Albi.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al co. 1 dell'art. 94 del Codice, devono essere rese direttamente anche da ciascuno dei soggetti di cui ai co. 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 94.

Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui ai co. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 94 del Codice, fossero impossibilitati a renderle direttamente, le dichiarazioni in parola potranno essere rese – sotto la sua responsabilità – dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico richiedente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il *fac-simile* Allegato 3).

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Le cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e segg. D.Lgs. n. 36/2023 non precludono l'iscrizione in elenco, ma devono comunque essere espressamente dichiarate in sede di iscrizione, e verranno valutate al momento dell'eventuale selezione e partecipazione alle procedure di affidamento.

#### B) REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre anni.

#### C) REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Dichiarazione di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione contratti analoghi al settore della categoria per cui si richiede l'iscrizione.

#### D) ABILITAZIONE MEPA ALLA CATEGORIA DI PERTINENZA.

Abilitazione ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli affidamenti superiori alla soglia di 5.000 euro.

Per gli affidamenti superiori alla soglia suindicata, l'operatore economico non abilitato è interpellato solo qualora l'oggetto dell'affidamento per il quale la Stazione Appaltante procede, non è disponibile nell'ambito dei bandi o dei cataloghi pubblicati sul MEPA. In tal caso la S.A. procederà in conformità alle disposizioni previste per il libero mercato.

### **ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO**

1. Gli operatori economici devono presentare ad ALFA apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

2. Sono previste le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

4. Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, ALFA prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.
5. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, ovvero dal Procuratore speciale (desumibile da Procura speciale allegata).
6. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (All. 2), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere indirizzata a mezzo pec, ad ALFA – Via San Vincenzo 4 - 16121 Genova, al seguente indirizzo: [direzione@pec.alfaliguria.it](mailto:direzione@pec.alfaliguria.it)
7. Il procedimento di ammissione dell'Operatore economico è concluso entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
8. Il mancato diniego, da parte di ALFA, nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
9. Qualora la documentazione presentata sia incompleta o mancante, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
10. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta; in tal caso verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro un tempo congruo e comunque non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
11. L'Elenco è pubblicato sul profilo internet della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti".
12. L'iscrizione ha validità dalla data di pubblicazione dell'Elenco stesso. La validità dell'iscrizione decade con la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco o con il rinnovo dello stesso. La pubblicazione e l'aggiornamento dell'Elenco sono effettuati nei modi e nei termini indicati nel presente Regolamento.
13. L'aggiornamento dell'Elenco è effettuato trimestralmente nei casi e nei termini di seguito indicati:
  - a) a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico (immediato);
  - b) per effetto del provvedimento di cancellazione dell'operatore economico dall'elenco (immediato);
  - c) inserimento di nuove iscrizioni (alla scadenza di ciascun trimestre nel quale ha avuto termine il procedimento di ammissione).
14. Salvo diverse esigenze della stazione appaltante, l'Elenco è rinnovato a cadenza triennale. In caso di rinnovo, la stazione appaltante ne dà comunicazione agli operatori economici nei modi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, dell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici.

## **ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO**

1. In ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza, l'iscrizione dell'operatore economico nell'area di interesse e nella categoria/sottocategoria pertinente è effettuata secondo l'ordine di arrivo della domanda di iscrizione. A tal fine, in caso di concomitanza, la stazione appaltante tiene conto del termine indicato dal sistema di protocollazione elettronica sulla corrispondenza in afflusso.
2. L'iscrizione all'Elenco non dà alcun diritto al fornitore di essere invitato alle diverse procedure indette dall'Ente che provvederà comunque a garantire la trasparenza e l'imparzialità nella selezione degli operatori economici da invitare.
3. Nel momento in cui ALFA ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 50 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, All. II.1 al Codice dei Contratti pubblici, la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nel decreto a contrarre o in altro atto equivalente.
5. In caso di ridotto numero di iscritti, resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei.
6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.
7. In ogni caso l'Ente si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori di carattere tecnico, economico e/o amministrativo per l'ammissione alla presentazione delle offerte.
8. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

## **ART. 6 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE**

1. I soggetti che intendono essere iscritti all'Elenco Fornitori di ALFA per le categorie di cui all'Allegato 1 devono presentare:
  - a) domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'Allegato 2 (scaricabile dal sito internet: [www.alfaliguria.it](http://www.alfaliguria.it) – sez. appalti e gare), la quale deve inoltre indicare la categoria dei prodotti e/o servizi offerti di cui all'Allegato 1;
  - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, redatta a **pena di inammissibilità** utilizzando l'Allegato 3 (scaricabile dal sito internet: [www.alfaliguria.it](http://www.alfaliguria.it) – sez. appalti e gare).In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato;
- c) informativa privacy debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 4);
- d) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi contenente la dichiarazione che la società/ ditta non si trovi in stato di

liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. Per i cittadini di Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

e) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria ed a quelli relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 3, l'operatore economico potrà corredare la propria dichiarazione, da redigersi mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le relative attestazioni e certificazioni di cui sia in possesso.

#### **ART. 7 - AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI**

1. L'operatore economico è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dall'accadimento, ogni evento o circostanza che abbia determinato la perdita anche parziale dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

2. Gli operatori economici che non avranno provveduto alla comunicazione di cui sopra nei termini indicati decadranno automaticamente dall'Elenco.

#### **ART. 8 - VERIFICHE**

1. ALFA effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

2. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e sussistendo i presupposti ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

#### **ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale di validità dell'elenco (tre anni), rimangono iscritti all'Elenco salvo eventuale provvedimento di cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione inoltrata dall'operatore economico;

b) fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività dell'operatore economico;

c) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco;

d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

e) mancato invio della dichiarazione sostitutiva aggiornata, quando richiesta da ALFA entro il termine prestabilito;

f) mancata presentazione di offerta a seguito di espresso invito, per tre volte consecutive, nel corso degli ultimi due anni, senza aver fornito valide motivazioni;

g) significative irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, forniture di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.);

h) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

i) accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;

j) altri eventuali casi previsti dalla normativa.

3. La non iscrizione o la cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale.

4. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

#### **ART. 10 – PUBBLICITA'**

1. Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, nonché le modalità e la pertinente documentazione relativa alla procedura di iscrizione sono pubblicati sul sito informatico di ALFA, sezione “Gare, Contratti e Avvisi” ([www.alfaliguria.it](http://www.alfaliguria.it)).

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Genova.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento, si informa che ALFA gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

#### **Art. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., e relativa normativa di attuazione, con particolare riguardo all'Allegato II.1.

2. Ai sensi dell'art. 50 co. 3, D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'abrogazione del succitato allegato, ogni riferimento ad esso si intenderà sostituito, ove compatibile, con quello di cui al Regolamento di cui allo stesso art. 50, co. 3.

3. Elenco allegati al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Elenco categorie;
- 2) Schema domanda di iscrizione;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
- 4) Informativa privacy.